

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 136 DEL 09.12.2019

### TECNOBORSA S.C.P.A.. DISMISSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

Il Segretario generale f.f.,

– ricordato che

Tecnoborsa è una società consortile per azioni senza fini di lucro, di emanazione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, fondata nel 1997 per contribuire allo sviluppo, alla regolazione, alla trasparenza del mercato immobiliare italiano. Inoltre, svolge attività di studio e ricerca nel campo dell'economia immobiliare italiana e internazionale;

la Camera di commercio di Taranto detiene n.12.000 azioni del valore nominale di €1,00 cadauna per un valore nominale complessivo di €12.000,00 corrispondenti allo 0,87% del complessivo capitale sociale di €1.377.067,00, al fine di consentire lo sviluppo di una borsa immobiliare di livello provinciale;

l'art.28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – stabilì che *“nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento”*;

la riduzione delle disponibilità economiche e finanziarie disposta con la citata norma, ha comportato la necessità per l'Ente camerale di operare una gestione ancora più accorta e prudente delle spese e una responsabile valutazione in merito alla sostenibilità delle diverse attività e iniziative negli esercizi successivi;

veniva, pertanto, ritenuto doveroso operare un conseguenziale e corrispondente contenimento dei costi non strettamente necessari e indifferibili, riducendo le partecipazioni nelle società non più strettamente necessarie al perseguimento delle funzioni istituzionale, anche rivedendo le valutazioni già espresse ai sensi della legge n.244/2007 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del mutato contesto di riferimento e dei minori proventi sui cui l'Ente può fare affidamento;

– premesso che

effettuate le opportune valutazioni, la Giunta camerale, con delibera n.72 del 29.10.2014, ha ritenuto la partecipazione in Tecnoborsa S.c.p.a. non strettamente necessaria, conferendo mandato al Segretario generale a procedere alla alienazione e/o liquidazione della intera quota

di partecipazione detenuta dalla Camera di commercio di Taranto in tale società ai sensi della citata legge n.244/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

con determinazione dirigenziale del Segretario generale n. 315 del 23.12.2014, veniva pertanto approvato un “*Avviso di procedura ad evidenza pubblica per la alienazione dell’intera quota di partecipazione nella società Tecnoborsa- Consorzio per lo sviluppo del mercato immobiliare –S.c.p.a. - Tecnoborsa S.c.p.a.*”, che prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12,00 del 13.1.2015;

con determinazione dirigenziale del Segretario generale n. 22 del 16.2.2015 si dava atto che entro l’ora e il giorno indicati dal predetto Avviso, nessuna offerta era pervenuta, notificando l’esito della procedura a Tecnoborsa S.c.p.a.;

– considerato che

ai sensi dell’art.1, comma 569, della legge 27.12.2013, n.147, “*la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile*”;

con nota n.59539 del 29.12.2014 veniva comunicato alla società l’avvenuto perfezionamento del recesso, ed inoltrata contestuale richiesta di liquidazione della quota di partecipazione;

con successiva comunicazione datata 8.5.2015, prot. n.68/AM/15, Tecnoborsa S.c.p.a. contestava l’avvenuto recesso in quanto il procedimento previsto dall’art.1, comma 569, della legge 147/2013 prevedeva, entro la data del 31.12.2014 la conclusione della procedura e non l’avvio della medesima - come avvenuto, invece, nel caso concreto, da parte di alcune Camere di commercio, tra cui quella di Taranto - pretendendo, conseguenzialmente, la corresponsione del contributo consortile;

nelle more, in attesa di verificare l’orientamento giurisprudenziale al riguardo, l’Ente camerale provvedeva comunque ad inserire la predetta dismissione nell’ambito del Piano Straordinario di revisione delle partecipazioni 2017 ai sensi del d.lgs. 175/2016, approvato con delibera di Giunta n. 77 del 28.09.2017;

con nota di Tecnoborsa S.c.p.a. n.130/AM/18 del 11.12.2018, preso atto dell’avvenuto recesso della Camera di commercio di Taranto, veniva data comunicazione che il Consiglio di Amministrazione della società aveva proceduto, ai sensi dell’art. 2437ter c.c., alla determinazione del valore di ciascuna azione in euro 1,10 con applicazione di sconto di minoranza nella misura del 30%;

per effetto di tali determinazioni, il valore della quota di partecipazione dell’Ente veniva quantificato in euro 9.240,00, a fronte di un debito relativo a contributi consortili asseritamente dovuti e non versati (perché oggetto di contestazione per le ragioni innanzi esposte) per le annualità 2014 – 2017, pari ad euro 43.428,00;

con nota n.12961 del 14.3.2019, la Camera di commercio di Taranto, al solo scopo di definire bonariamente la vicenda e senza alcun riconoscimento di debito, considerato comunque che Tecnoborsa S.c.p.a. è società strumentale al sistema camerale ed anche al fine di evitare onerosi e defatiganti contenziosi, proponeva alla società di definire le rispettive pretese attraverso il versamento del 50% del presunto debito relativo ai contributi ancora dovuti, pari ad euro 21.714,00, al netto del valore della partecipazione azionaria, pari ad euro 9.240,00;

con nota n.100/AM/19 del 14.11.2019, Tecnoborsa S.c.p.a., condividendo il manifestato spirito compositivo, comunicava l'accettazione della proposta, richiedendo il versamento della somma di euro 12.474,00 (21.714,00 – 9.240,00) a saldo delle rispettive partite;

- visto il riscontro positivo alla proposta di accordo transattivo da parte di Tecnoborsa S.c.p.a. nei termini prospettati dall'Ente camerale;
- considerato che la definizione della insorgenda controversia assume caratteri indubbiamente vantaggiosi per l'Ente camerale, non solo in relazione all'alea ed agli oneri di un eventuale giudizio, ma, soprattutto, considerato lo stralcio del 50% dell'importo complessivo asseritamente vantato dalla partecipata (contributi consortili annualità 2014 – 2017) se si tiene conto che il contributo consortile per il 2014 sarebbe stato comunque dovuto, atteso che la decorrenza degli effetti del recesso originariamente contestato era da considerarsi dall'esercizio 2015;
- ritenuto, pertanto di procedere nei sensi e nei termini innanzi esposti;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni;
- considerato in particolare il combinato disposto dell'art.4 comma 2, dell'art.16 e dell'art.70 comma 7 del richiamato D.Lgs. 165/2001 e degli artt.47 e 48 del citato Statuto camerale;
- visto l'art.13 del D.P.R. 2.11.2005, n.254;
- considerato che, su indicazioni dell'Ufficio ragioneria, risultano attualmente iscritti in bilancio debiti nei confronti della Società Tecnoborsa per quote consortili per €.31.908,00 (imputati rispettivamente al conto 246000 “Debiti diversi” per €.12.000,00 e al conto 246018 “Debiti per iniziative e progetti” per €.19.908,00);
- rilevato che la partecipazione in Tecnoborsa risulta iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale per un valore di €.12.000,00, nell'ambito dello specifico conto 112001 “Partecipazioni azionarie”;
- vista la determinazione dirigenziale del Segretario generale f.f. n. 66 del 24.6.2016, con la quale è stata attribuita la direzione e la responsabilità delle aree amministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;
- atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni attribuite al sottoscritto Segretario generale f.f., cui compete l'adozione della presente determinazione;
- visto il parere favorevole espresso dal rag. Vincenzo Pati, responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale, dopo aver accertato la regolarità contabile, ha apposto il visto sulla proposta del presente provvedimento;
- ritenuto di dover adottare il presente provvedimento;

## **DETERMINA**

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- di procedere al versamento della somma di euro 12.474,00 in favore di Tecnoborsa S.c.p.a., Consorzio per lo Sviluppo del Mercato Immobiliare, con sede legale in Roma, a definizione della controversia insorta in relazione al recesso dell'Ente camerale;
- di imputare l'onere di €.12.474,00 sui debiti in favore di Tecnoborsa Scpa iscritti in bilancio al conto 246018 "Debiti per iniziative e progetti";
- di procedere, pertanto, alla contestuale rilevazione della sopravvenienza attiva, derivante dalla cancellazione dei debiti residui verso Tecnoborsa per €.19.434,00 (€31.908,00 - €.12.474,00);
- di procedere, altresì, alla rilevazione della minusvalenza relativa alla partecipazione Tecnoborsa Scpa di €.2.760,00, quale differenza tra il valore iscritto in bilancio (€.12.000,00) ed il valore di liquidazione della quota di partecipazione (€.9.240,00).

Il Segretario generale f.f.  
(dr.ssa Claudia Sanesi)